

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007

Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici



VISTO il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, relativo all'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 in materia di libera circolazione dei medici, e il reciproco riconoscimento di loro diplomi, certificati e altri titoli;

VISTA la legge del 23 dicembre 2005, n. 266, che ha apportato alcune modifiche al succitato decreto legislativo;

VISTO in particolare l'art. 37 del citato decreto legislativo n. 368, del 1999, che prevede per il medico in formazione specialistica la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

ACQUISITO il preliminare concerto del Ministero della Salute con note n. Gab./1690-P/I8dn1.3/2, del 21 febbraio 2007 e n. Gab/2947-P/I8dn1.3/2 del 27 marzo 2007, del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 1427/varie/5172, del 12 aprile 2007 e del Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale con note n. 107431/28/28/6, del 22 marzo 2007 e n. 107468/28/28/6, del 23 marzo 2007, per la presentazione del documento alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 18 aprile 2007;

RITENUTO di recepire soltanto gli emendamenti proposti agli articoli 3, comma 1 e 5, comma 3 e di non accogliere quelli di cui agli articoli 3, comma 1, ultima frase e art. 4, comma 2, in quanto non coerenti con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 368/1999;

VISTI gli assensi allo schema di contratto da parte del Ministero della Salute con note n. Gab./4667-P/I8dn1.3/2, del 18 maggio 2007 e n. 5463-P/I8dn1.3/2, del 13 giugno 2007, del Ministero dell'Economia e delle finanze con nota n. 1427/varie/7476, del 24 maggio 2007, e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 108829/1/689/33, del 27 giugno 2007;

SU PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale:

D E C R E T A :

Art. 1

E' definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, così come previsto dall'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 luglio 2007

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

firmato: Romano Prodi

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

firmato: Fabio Mussi

IL MINISTRO DELLA SALUTE

firmato: Livia Turco

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

firmato: T. Padoa Schoppa

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

firmato: Cesare Damiano

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007

Costo contratto formazione specialistica dei medici

Emblema Repubblica Italiana

Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTO il decreto legislativo n. 368, del 17 agosto 1999, relativo all'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 in materia di libera circolazione dei medici, e il reciproco riconoscimento di loro diplomi, certificati e altri titoli, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO in particolare l'art. 37 del citato decreto legislativo n. 368, del 1999, che prevede per il medico in formazione specialistica la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

VISTO, in particolare, l'art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 368, del 1999, che prevede la determinazione annuale del trattamento economico del contratto con una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e una parte variabile che in fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008, non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa;

VISTO in particolare l'art. 46, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 368, del 1999, che prevede d'incrementare le somme già destinate alla formazione dei medici specialisti, a decorrere dall'a.a. 2006/2007;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e l'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, che individuano le risorse finanziarie per la formazione dei medici specialisti:

CONSIDERATO che il numero di medici specializzandi nell'a.a. 2006/2007, tiene conto di quelli entrati in formazione a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;

CONSIDERATO che il fabbisogno di specializzandi indicato dal Ministero della salute e dalle Regioni negli anni precedenti e in particolare negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 è stato rispettivamente pari a 6.000, 6.917 e 7.061;

RILEVATA l'opportunità di considerare, per l'ammissione al primo anno di formazione specialistica, nell'a.a. 2006/2007, un numero di medici, tenuto conto dei fabbisogni espressi dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, coerente con le risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATO che a partire dal terzo anno di formazione specialistica, lo specializzando verrà ad assumere una maggiore responsabilità, tenuto conto dell'impegno sempre più qualificato nella formazione stessa;

SU PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Salute:

D E C R E T A :

ART. 1

Trattamento economico

A decorrere dall'anno accademico 2006/2007 il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici è costituito da una parte fissa lorda eguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile lorda, così come indicato nei successivi articoli.

ART. 2

Parte fissa

La parte fissa annua lorda è determinata in € 22.700,00 (Euro ventiduemilasettecento/00) per ciascun anno di formazione specialistica.

ART. 3

Parte variabile

La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in € 2.300,00 (Euro duemilatrecento/00) per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la stessa è determinata in € 3.300,00 (Euro tremilatrecento/00) annui lordi.

ART. 4

Oneri

Il trattamento economico complessivo lordo è comprensivo degli oneri a carico dei contraenti del contratto di formazione specialistica, ivi incluso il contributo alla gestione pensionistica a carico delle parti contraenti.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(Registrato alla Corte dei Conti il 23/05/2007 - Registro n. 6- Foglio n. 116)

Roma, 7 marzo 2007

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

firmato: Romano Prodi

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

firmato: Fabio Mussi

IL MINISTRO DELLA SALUTE
firmato: Livia Turco